

Voyeurismo digitale, chat private e loro diffusione

Data pubblicazione: 29/07/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Hai mai scritto a qualcuno: "Se questa chat esce fuori, sono rovinato"?

Benvenuto nel club. Ne fanno parte **comuni mortali, politici, influencer e personaggi famosi**.

Come quel noto attore, che si è ritrovato improvvisamente "protagonista" della **diffusione (illecita) di messaggi privati** con una (ex?) amante.

Le chat sono diventate virali. **Screenshottate, condivise, memate, recitate in TV** con voce da fiction Rai.

Tra risate, like e meme... chi rischia davvero?"

LA DIVULGAZIONE DEI MESSAGGI PRIVATI È REATO

Ogni comunicazione privata - sia lettera, telefonata, messaggio o chat - è coperta da segretezza assoluta; parliamo di un **diritto fondamentale** tutelato dalla dall'art. **15 della Costituzione**: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili".

Secondo l'art. **616 del Codice Penale**, chiunque **prenda cognizione illecitamente di una corrispondenza privata** e la **rivela, diffonde o consegna ad altri, senza il consenso del legittimo proprietario del contenuto, commette un reato**.

Questo principio tutela *non solo le lettere d'amore, ma anche le chat WhatsApp, i DM di Instagram, gli audio vocali, i video intimi scambiati digitalmente*. Anche se la tecnologia cambia, il concetto resta:

ciò che due persone si dicono o si scambiano in privato, **resta privato**.

La posizione del destinatario dei messaggi privati - spesso considerato "fuori dal radar" - merita un chiarimento: anche se è proprio l'altra parte della conversazione a diffondere o cedere il contenuto a terzi, senza consenso, è, comunque, responsabile del reato fin qui descritto.

In più, se la diffusione è accompagnata da **intenzioni ritorsive, vendicative o di pressione psicologica**, si apre la porta a reati ben più gravi, tipo il 617 septies cp oppure il 629 cp.

Ma non basta. La **divulgazione non autorizzata di messaggi privati** può configurare anche un **illecito trattamento di dati personali** ai sensi del **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** e del **Codice Privacy** (D.lgs. 196/2003); la violazione di questa normativa può portare a conseguenze molto gravi penali, ma anche a sanzioni, da parte del Garante della Privacy, che possono arrivare fino a **20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo globale** in caso di testate, siti, piattaforme.

E CHI LI RICONDIVIDE SUI SOCIAL?

Anche se il messaggio "*è già ovunque*", questo **non autorizza a diventare megafono di illegalità**.

Ogni atto di **ulteriore diffusione** contribuisce infatti a **prolungare e amplificare la lesione** subita dalla vittima, creando **nuove responsabilità giuridiche** a carico di chi condivide.

Condividere quel contenuto, anche solo per commentarlo, indignarsi o "*farlo vedere agli altri*", significa partecipare **attivamente** alla sua diffusione, con i rischi fin qui descritti.

In pratica, chi rilancia un contenuto illecito, ne diventa responsabile e **sorprende come, proprio nel caso di specie, a cadere nella pruriginosa trappola digitale siano stati, a quanto pare, anche una importante squadra di calcio ed una compagnia aerea**, che hanno utilizzato - diffondendolo ulteriormente - a scopo pubblicitario uno di questi vocali.

I SOCIAL NON SONO ZONE FRANCHE

Instagram, X (ex Twitter), Facebook e TikTok non sono terre di nessuno.

La **responsabilità degli utenti resta personale**, tuttavia, anche i social network, seppure non automaticamente responsabili dei contenuti pubblicati dagli utenti, possono diventarlo **se dopo una segnalazione non rimuovono tempestivamente contenuti illeciti**.

E IL GIORNALISTA CHE RIPORTA LE CHAT?

Se la diffusione è avvenuta tramite giornalisti o testate, la questione diventa più complessa.

Il diritto di cronaca è **subordinato a limiti ben precisi**:

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- **Verità oggettiva dei fatti**
- **Rilevanza pubblica della notizia (non chiedetemi che rilevanza pubblicistica ci possa essere nel pubblicare chat intime e riservate, magari anche con riferimenti sessuali...)**
- **Continenza espositiva (cioè niente fango gratuito)**

Se manca uno di questi requisiti, **il giornalista e la testata rischiano sanzioni e azioni risarcitorie.**

Anche gli influencer, seppure per responsabilità diverse, possono essere chiamati a rispondere **sia civilmente che penalmente.**

LA TUTELA DELLA VITTIMA: COSA PUÒ FARE?

Chi si trova coinvolto in una vicenda simile - che sia personaggio pubblico o privato cittadino - **non è senza strumenti.** Oltre alle iniziative penali, si possono attivare immediatamente, con successive richieste di risarcimento in sede civile:

- **Reclami urgenti al Garante Privacy[1]**
- **Diffide per la rimozione immediata dei contenuti**
- **Ordini di inibitoria al Tribunale (anche con urgenza ex art. 700 c.p.c.).**

CONCLUSIONI

Viviamo in un'epoca in cui la distinzione tra pubblico e privato è sempre più sottile. Ma il fatto che **una chat sia interessante, scottante, umana,** non ci autorizza a leggerla o a divulgarla. -Siamo diventati consumatori bulimici di intimità altrui, affamati di **spettacolo, scandalo e giudizio.** Ma in questa corsa alla gogna digitale, ci dimentichiamo che **potremmo essere noi i prossimi esposti al pubblico ludibrio.**

Le chat private non sono romanzi pubblici. E chi le pubblica senza consenso **non è un narratore, ma un trasgressore,** ma non già di una tabù erotico, ma della legge!

NOTE

[1] Il soggetto leso può **segnalare o proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali** (www.garanteprivacy.it), affinché valuti la sussistenza di una **violazione del GDPR** e delle norme del Codice Privacy.

Il Garante può:

- **Ordinare la rimozione dei contenuti illeciti;**

- **Disporre sanzioni amministrative anche molto severe (fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo, se riguarda aziende);**
- **Disporre provvedimenti d'urgenza a tutela del soggetto leso.**

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.